



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 71 del 10/08/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 DA ADOTTARSI IL 14 AGOSTO 2021

IL SINDACO

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" pubblicata sulla G.U. n.181 del 30.07.2021 che reitera le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 fino al 30 agosto 2021;

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" pubblicato in G.U. n.175 del 23 luglio 2021;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata sulla G.U. serie generale n.127 del 29 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

CONSIDERATO che il 14 agosto 2021 si svolgerà la cerimonia solenne dello "Scioglimento del Voto" con la partecipazione dei Gremi della Città di Sassari e che, nonostante non sia prevista la tradizionale "Discesa dei Candelieri", non si esclude una presenza significativa di persone nei luoghi in cui si terrà la vestizione dei ceri e durante il loro trasferimento verso la Chiesa di Santa Maria;

RAVVISATA nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse,

ORDINA

1) Per l'intera giornata del 14 agosto 2021 durante le iniziative proposte dai Gremi che culmineranno nella chiesa di Santa Maria di Betlem con la celebrazione solenne dello "scioglimento del voto" alla Vergine Assunta, è fatto obbligo ai gremianti, ai portatori, e a coloro che assisteranno alla vestizione dei ceri e al trasferimento degli stessi dal luogo della vestizione a piazza Santa Maria, di indossare costantemente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a copertura del naso e della bocca.

È altresì vietata qualsiasi forma di assembramento.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie dovranno essere indossati regolarmente sia all'interno di piazza Santa Maria che in Chiesa fino al termine della cerimonia religiosa.

È vietata qualsiasi forma di somministrazione e di spettacolo, e in particolare le esibizioni di ballo con i candelieri, nelle aree pubbliche in cui si terrà la vestizione dei ceri, al fine di prevenire il formarsi di assembramenti di spettatori che determinerebbero l'obbligo di sanzioni nei confronti dei partecipanti.

Durante il trasferimento dei ceri dai luoghi in cui si sarà svolto il rito della vestizione a piazza Santa Maria per lo scioglimento del voto è vietato sostare ed effettuare esibizioni di ballo con i candelieri, al fine di prevenire l'occasione di assembramenti e di maggiore esposizione al rischio di diffusione del contagio.

Il candeliere e i Gremi saranno accompagnati dalla Polizia Locale che vigilerà sul rispetto degli orari e sul corretto svolgimento delle singole processioni.

L'ingresso in piazza Santa Maria sarà contingentato e sarà consentito esclusivamente ai gremianti e ai portatori in possesso di green pass.

Qualora si dovesse determinare un'eccessiva concentrazione di spettatori che assistono alle vestizioni dei ceri tale da rappresentare un rischio per la salute della collettività, la Polizia Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle aree e delle vie di accesso fino al ritorno ad una situazione di normalità. Potrà essere fatta eccezione per la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per

questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti).

Alcune strade cittadine subiranno limitazioni nella circolazione e nella sosta veicolare sulla base della specifica ordinanza di viabilità e traffico da adottarsi ai fini della sicurezza della mobilità veicolare e pedonale.

2) In osservanza al disposto di cui all'ordinanza sindacale n.47 del 10/06/2021 sull'intero territorio comunale, fino al 30 settembre 2021, è fatto divieto di consumare nella fascia oraria 00,00 – 24,00 bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

3) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel punto 1) della presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;

Per violazione delle prescrizioni contenute nel punto 2) della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. 267/2000 oltre al sequestro amministrativo delle bevande conformemente al disposto di cui all'art. 13 della Legge n.689/81.

La presente ordinanza assume efficacia il giorno 14 agosto 2021 e cessa di produrre effetti al termine delle cerimonie sopra richiamate.

Resta invece confermata l'efficacia fino al 30 settembre 2021 dell'ordinanza sindacale n.47 del 10/06/2021 (Divieto consumo bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico)

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Polizia di Stato - Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;

La presente ordinanza è trasmessa tramite protocollo interno a:

- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.;
- Settore Ambiente;

Sassari, 10 agosto 2021

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus
